

Codice A1913A

D.D. 22 dicembre 2022, n. 497

Progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte", finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Azione 7.2.1 Capacità amministrativa. Approvazione schema di Accordo di collaborazione istituzionale con Unioncamere Piemonte. Accertamento di Euro 138.096,24, capitolo di entrata 20575 e impegno di spesa per Euro 138.096,24, capitolo 126116 del del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023. C



ATTO DD 497/A19000/2022

DEL 22/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

OGGETTO: Progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte", finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Azione 7.2.1 Capacità amministrativa. Approvazione schema di Accordo di collaborazione istituzionale con Unioncamere Piemonte. Accertamento di Euro 138.096,24, capitolo di entrata 20575 e impegno di spesa per Euro 138.096,24, capitolo 126116 del del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023. CUP J71C22001590001

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale (Pon Gov), approvato con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015 dalla Commissione europea, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2021) 7145 del 29 settembre 2021 a seguito dell'adesione al Programma React UE, è lo strumento che – nel ciclo di programmazione 2014-2020 – supporta interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, di modernizzazione della PA nonché miglioramento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico.

Premesso che:

- in data 12 aprile 2022 è stata trasmessa alla Commissione Europea la proposta del Programma Regionale Piemonte FESR 2021-2027, approvata con delibera di Giunta regionale 3-4853 dell'8 aprile 2022;
- con DGR 41 - 5898 del 28 ottobre 2022 si è preso atto della Decisione di Esecuzione C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma PR Piemonte FESR 2021-2027 (PR FESR), nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”;
- la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, ai sensi dell'articolo 72 del Reg. UE 2021/1060, in qualità di Autorità di gestione (AdG) del PR FESR e in continuità con il medesimo ruolo ricoperto nel periodo 2014-2020, è responsabile della gestione e attuazione del PR FESR 2021-27;

Premesso inoltre che:

- a seguito di invito (nota prot. 2875 del 7 febbraio 2022) da parte dell'Agenzia per la Coesione territoriale, la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, in qualità di AdG sia del POR FESR 2014/2020 che del PR FESR 2021/2027, con nota prot. 9864 del 13/09/2022 ha presentato la scheda progettuale del progetto denominato “*Rafforzamento dell'AdG del PR FESR per un avvio tempestivo, efficiente ed inclusivo della programmazione 2021-2027*” (titolo sintetico: *Rafforzamento AdG FESR Piemonte*) a valere sul PON Governance 2014/2020, Asse 7, Obiettivo Specifico 7.2. – Azione 7.2.1 Capacità Amministrativa;
- con nota prot. n. AICT 20572 del 03/10/2022 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato l'ammissione a finanziamento del suddetto progetto per un valore complessivo di euro 862.696,24;
- con DGR n. 16-5915 del 4 novembre 2022 (PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. ASSE 7, Azione 7.2.1. Capacità amministrativa. Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento del Progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte" da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e approvazione schema di Accordo di Concessione di finanziamento), nel prendere atto dell'ammissione a finanziamento del progetto *Rafforzamento AdG FESR Piemonte*, è stato approvato lo schema di Accordo di Concessione di finanziamento da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, in qualità di beneficiario, e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON Governance 2014/2020, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al suddetto progetto, demandando la sottoscrizione dell'Accordo, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del progetto “*Rafforzamento AdG FESR Piemonte*”, al Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale;
- il suddetto Accordo di Concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “*Rafforzamento AdG FESR Piemonte*” è stato sottoscritto in data 14 novembre (rep. 432/2022);

- l'Attività 4 (Linea d'intervento 3) del suddetto progetto mira a facilitare l'accesso alle misure del PR FESR ad una platea di potenziali beneficiari ampliata rispetto al passato, con particolare riferimento alle MPMI, ed ha una dotazione finanziaria pari a euro 138.096,24;

- la scheda progettuale ammessa a finanziamento prevede la possibilità di realizzare l'attività 4 tramite l'attivazione di una collaborazione istituzionale con il sistema camerale per il tramite di Unioncamere Piemonte, in considerazione della comunanza d'interessi rispetto all'obiettivo di tale Attività e al fine di raggiungere in modo più capillare il target delle MPMI e garantire unitarietà d'azione su tutto il territorio regionale.

Considerato che:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 *“Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* definisce le Camere di commercio quali *“enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”* e all'art. 6 c. 1 prevede che *“le unioni regionali delle Camere di commercio curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti”*;
- Unioncamere Piemonte, organismo pubblico di coordinamento del sistema camerale ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 580/1993 e s.m.i. e iscritta nell'elenco delle pubbliche amministrazioni IPA, ha tra le proprie precipue funzioni la promozione di iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese, e il coordinamento dei rapporti del sistema camerale con la Regione Piemonte. Lo Statuto di Unioncamere Piemonte, all'articolo 4 prevede, ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, che Unioncamere possa promuovere strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte, anche tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati da Unioncamere in rappresentanza delle Camere di commercio.

Dato atto che:

- Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte hanno condiviso le finalità dell'Attività 4 del progetto *“Rafforzamento AdG FESR Piemonte”*
- in data 15/11/2022 la Regione Piemonte, mediante lettera n. prot. 00012662/A19000, ha invitato Unioncamere Piemonte a confermare l'interesse a collaborare nell'attuazione dell'Attività 4 suddetta e la disponibilità a definire di comune accordo i contenuti delle attività da svolgere;
- Unioncamere ha confermato con lettera n. prot. 2939/U del 16/11/2022 l'interesse ad attivare una collaborazione istituzionale con la Regione Piemonte relativamente all'Attività 4 suddetta e di definire di comune accordo i contenuti dell'attività da svolgere, il cui esito è rappresentato dallo schema di Accordo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto che la collaborazione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte nell'ambito del progetto *“Rafforzamento AdG FESR Piemonte”* rientri nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, *“Codice dei Contratti pubblici”* senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici, in quanto:

- la cooperazione è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico comuni a Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, e si basa su una reale divisione di compiti e responsabilità, come specificato all'art. 2 dello schema di Accordo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- i movimenti finanziari tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, come specificato all'art. 3 dello schema di Accordo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- Unioncamere Piemonte svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta da Unioncamere Piemonte, agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale.

Ritenuto pertanto di:

- approvare lo schema di Accordo di collaborazione istituzionale, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte nell'ambito dell'Attività 4 (Linea d'intervento 3) del progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte";

- procedere all'accertamento dell'importo di 138.096,24 sul capitolo di entrata n. 20575 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023, soggetto debitore Agenzia per la Coesione Territoriale) (codice versante n. 314235)

- procedere all'impegno di euro 138.096,24 sul capitolo n. 126116 (Missione 01, Programma 0112) a favore di Unioncamere Piemonte, codice fiscale 80091380016, con sede Via Pomba 23 a Torino, cod. beneficiario 351223, a valere sulle risorse del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse VII Obiettivo Specifico 7.2 Azione 7.2.1, iscritte nel suindicato capitolo del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023.

Dato atto che:

- per il perseguimento delle predette finalità Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte devono accedere autonomamente a dati personali di soggetti terzi, conservati nelle rispettive banche dati;
- non è prevista la condivisione di tali dati, l'assunzione di decisioni comuni sul trattamento, né l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise per il trattamento;
- la Regione non stabilisce né le finalità né i mezzi del trattamento, lasciando pieno spazio decisionale ad Unioncamere Piemonte che agisce come soggetto autonomo che svolge la propria attività istituzionale;
- Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte pertanto, nell'ambito delle rispettive e diverse funzioni, si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7 Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR), in quanto ognuna accede alle proprie banche dati e non è prevista alcuna condivisione o scambio di dati tra le due. Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, in qualità di titolari autonomi, sono soggette agli adempimenti previsti dal GDPR in maniera indipendente e con riferimento alle attività da ognuna di esse svolte.

Dato inoltre atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. la somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibili nell'esercizio 2023;
- il suddetto impegno viene assunto nei limiti delle risorse stanziare e autorizzate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- le risorse sono soggette a rendicontazione.
- l'accertamento di cui alla presente presente determinazione non è stato assunto con precedenti atti;
- l'entrata che si accerta con il presente provvedimento è vincolata al finanziamento della spesa

relativa al progetto 2022/106 ed è registrata contestualmente all'impegno della spesa;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 36-8717 del 5/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la Legge 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Circolare prot. n. 1011 del 08 ottobre 2021 a firma congiunta dei Settori Trasparenza e anticorruzione e Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, recante "Obblighi di pubblicazione relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2022-2024 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022);
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la Legge Regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024";

- la D.G.R. n. 89-6082 del 25 novembre 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione istituzionale, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte nell'ambito dell'Attività 4 (Linea d'intervento 3) del progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte";
- di procedere all'accertamento dell'importo di 138.096,24 sul capitolo di entrata n. 20575 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023, soggetto debitore Agenzia per la Coesione Territoriale (codice versante n. 314235), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere all'impegno di euro 138.096,24 sul capitolo n. 126116 (Missione 01, Programma 0112) a favore di Unioncamere Piemonte, codice fiscale 80091380016, con sede Via Pomba 23 a Torino, cod. beneficiario 351223, a valere sulle risorse del Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse VII Obiettivo Specifico 7.2 Azione 7.2.1, iscritte nel suindicato capitolo del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023 e che la transazione elementare del citato capitolo è rappresentato nell'allegato "Appendice A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte pertanto, nell'ambito delle rispettive e diverse funzioni, si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7 Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016;
- di dare atto che le risorse sopra impegnate sono soggette a rendicontazione;
- di dare atto che i trasferimenti conseguenti alla presente Determinazione saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente"

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto o l'eventuale diverso termine stabilito all'art. 120 del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRETTORE (A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA

REGIONALE)
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Allegato

Schema di

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA REGIONE PIEMONTE E UNIONCAMERE PIEMONTE PER UN SISTEMA DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DELLE PMI PIEMONTESI AL PR FESR 21-27

(Pon Gov 2014-2020, progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte", CUP J71C22001590001)

Visti:

gli artt. 117, 118, 119 Cost;

lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con Legge Regionale Statutaria n. 1 del 4 marzo 2005, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale: *"La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie"*;

la L. 29 dicembre 1993, n. 580 *"Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"* che definisce le Camere di commercio quali *"enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"* e che all'art. 6 c. 1 prevede che *"le unioni regionali delle Camere di commercio curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; (omissis)"*;

lo Statuto di Unioncamere Piemonte, che all'articolo 4, comma 1 prevede che *"Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione"*. Sempre all'art. 4 c. 2, lo Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che *"I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici"*;

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 5 comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici, relativo alla conclusione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici;

l'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

Premesso che:

- La Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-27, su invito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ha presentato una proposta progettuale denominata "Rafforzamento AdG FESR Piemonte", mirata a dotare l'AdG FESR degli strumenti necessari ad un avvio tempestivo ed efficiente della programmazione 2021-2027, intervenendo sia sull'aggiornamento e potenziamento degli strumenti gestionali che sulla messa a punto e sperimentazione di nuovi strumenti metodologici e conoscitivi, nonché di nuove modalità per garantire una maggiore inclusività nell'accesso ai fondi;
- con nota prot. n. AICT 20572 del 03/10/2022 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto, nell'ambito dell'Asse 7, Obiettivo Specifico 7.2. – Azione 7.2.1 del PON Governance 2014/2020, con una dotazione complessiva del finanziamento pari ad euro 862.696,24 e un piano di attività da concludersi entro il 31/10/2023;
- con DGR n. 16-5916 del 4 novembre 2022 si è proceduto alla presa d'atto dell'ammissione a finanziamento del Progetto ed è stato approvato lo schema di Accordo di Concessione di finanziamento, che è stato successivamente sottoscritto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e dalla Regione Piemonte;
- l'Attività 4 (Linea d'intervento 3) del suddetto progetto mira a facilitare l'accesso alle misure del PR FESR ad una platea di potenziali beneficiari ampliata rispetto al passato, con particolare riferimento alle MPMI, e prevede la possibilità di attivare a tal fine una collaborazione istituzionale con il sistema camerale per il tramite di Unioncamere Piemonte, in considerazione della comunanza d'interessi rispetto all'obiettivo di tale Attività e al fine di raggiungere in modo più capillare il target delle MPMI e garantire unitarietà d'azione su tutto il territorio regionale.

Considerato che:

- l'utilizzo capillare delle risorse del PR FESR 2021-2027 può dare un necessario volano alla competitività delle imprese, già duramente provate dall'evento pandemico e dalla situazione geopolitica
- è necessario ulteriormente stimolare la partecipazione e la cultura delle imprese alle opportunità del PR FESR 2021-2027, in special modo per la dimensione medio-piccola.
- è necessario stimolare la conoscenza delle misure del FESR 2021-2027 in tutte le aree del Piemonte, anche in quelle più periferiche
- le Camere di commercio piemontesi hanno nei propri scopi istituzionali, ai sensi della legge n. 580/1993, lo sviluppo del sistema delle imprese locali
- le Camere di commercio sono diffuse capillarmente a livello territoriale piemontese e hanno capacità di interlocuzione e di ingaggio con le imprese, in special modo di media e piccola dimensione
- Le Camere di commercio detengono un ricco patrimonio informativo ed anagrafico del mondo delle imprese
- Unioncamere Piemonte, disciplinata dall'articolo 6 della legge 580/1993, è l'associazione fra le Camere di commercio piemontesi ed ha come compito istituzionale quello di promuovere e realizzare iniziative per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e del territorio regionale e quello di garantire il coordinamento delle azioni delle Camere di commercio piemontesi, rappresentandone le istanze nei confronti delle istituzioni locali e regionali ed agisce, quindi, in questa sede, in rappresentanza dell'intero sistema camerale piemontese.

Dato atto che:

- Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte hanno condiviso le finalità dell'Attività 4 del progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte"
- in data 15/11/2022 la Regione Piemonte, mediante lettera n. prot. 00012662/A19000, ha invitato Unioncamere Piemonte a confermare l'interesse a collaborare nell'attuazione dell'Attività 4 suddetta e la disponibilità a definire di comune accordo i contenuti delle attività da svolgere;
- Unioncamere ha confermato con lettera n. prot. 2939/U del 16/11/2022 l'interesse ad attivare una collaborazione istituzionale con la Regione Piemonte relativamente all'Attività 4 suddetta e di definire di comune accordo i contenuti dell'attività da svolgere.

Tutto ciò premesso,

fra

Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, rappresentata da ..., nato/a a ..., domiciliato/a ai sensi e per gli effetti della presente collaborazione istituzionale a Torino presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Castello 165;

e

Unioncamere Piemonte, codice fiscale 80091380016, rappresentato da ..., nato/a a ..., domiciliato/a ai sensi e per gli effetti della presente collaborazione istituzionale a Torino presso la sede di Unioncamere Piemonte, Via Pomba 23;

Convengono quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, richiamate le premesse della presente convenzione, intendono sancire la propria collaborazione istituzionale in materia di supporto alle PMI piemontesi per un pieno e capillare utilizzo delle opportunità del PR FESR 2021-2027, inteso come prioritario sistema per aumentare la competitività delle imprese locali e del territorio regionale.

Art. 2 (Oggetto)

Le Parti si impegnano a perseguire le finalità del presente Accordo, attraverso la realizzazione delle attività previste dal progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte", Attività 4.

Nello specifico, Unioncamere Piemonte, per conto delle quattro camere di commercio piemontesi, anche in collaborazione e sinergia con le associazioni datoriali, al fine di facilitare la fruibilità delle misure del PR FESR 2021-2027 rivolte alle PMI realizzerà attività nei seguenti ambiti:

- o Informazione (tramite ad esempio mailing diffuso, schede informative, assistenza telefonica e mail, organizzazione di momenti informativi), allo scopo di offrire potenzialmente a tutte le PMI piemontesi l'informazione sulle opportunità dei bandi PR FESR 2021-2027;

- Formazione, organizzando momenti di approfondimento (es. webinar e seminari) sulle regole di accesso e gestione dei fondi PR FESR 2021-2027, al fine di incrementare le relative capacità delle PMI;
- Accompagnamento, tramite un'attività di supporto e orientamento personalizzato alle imprese. Tale attività non si estenderà né alla compilazione delle domande né alla presentazione delle stesse.

Tali attività saranno svolte dallo staff di Unioncamere Piemonte appositamente reclutato e ad esse dedicato, attivando al contempo ogni utile sinergia con altre attività di supporto e animazione svolte da Unioncamere stessa, nell'ambito ad esempio della rete EEN (Enterprise Europe Network), nonché in qualità di PID - Punto d'Impresa Digitale.

La Regione Piemonte si impegna a:

- fornire ogni informazione e documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di informazione, formazione e accompagnamento di cui sopra, che saranno trattate nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 5;
- partecipare, ove necessario, alle iniziative di informazione e formazione previste;
- facilitare il raccordo con altre strutture e iniziative regionali, utili allo svolgimento delle attività del presente accordo.

Art. 3 (Modalità di svolgimento delle attività, risorse, tempistiche e reporting)

Le attività di cui all'art. 2 saranno pianificate e svolte di comune accordo tra le Parti, tramite un regolare e costante coordinamento.

Per la realizzazione delle attività condivise sono disponibili le risorse stanziare dal progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte" relativamente all'Attività 4, entro il limite di euro 138.096,24.

Le parti si impegnano ad utilizzare e rendicontare tali risorse secondo le disposizioni previste dal programma PON GOV 2014-2020, con particolare riferimento alle norme in materia di ammissibilità delle spese.

Per le caratteristiche delle attività in oggetto, la principale voce di spesa sarà costituita dal personale esterno, assunto appositamente da Unioncamere per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e accompagnamento previste dal progetto e indicate all'art. 2.

Potranno, inoltre, essere sostenute spese connesse all'organizzazione di incontri ed eventi informativi e formativi, coerenti con le attività previste e previamente condivisi, nonché spese legate all'equipaggiamento informatico del personale addetto, purché in linea con le regole del programma PON GOV 2014-2020.

Le tempistiche di svolgimento delle attività e di rendicontazione delle spese sono stabilite coerentemente con le relative tempistiche del progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte", che prevede quale termine per la conclusione delle attività il 31 ottobre 2023 e per la presentazione della Domanda di rimborso finale delle spese il 31 dicembre 2023.

Unioncamere Piemonte si impegna a rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle attività concordate, nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dal programma PON GOV 2014-20. La Regione Piemonte trasferirà a Unioncamere Piemonte le risorse, a titolo di ristoro delle spese sostenute e debitamente rendicontate, a seguito di esito positivo del controllo di primo livello effettuato dal competente Ufficio responsabile dell'Autorità di Gestione del PON GOV 2014-2020.

Art. 4 (Referenti)

Al fine di garantire un regolare e costante coordinamento per l'attuazione delle attività previste dal presente accordo, le parti indicano quali referenti coordinatori:

- per UnionCamere Piemonte: Roberto Strocco, Responsabile Area Progetti e Sviluppo del territorio;
- per Regione Piemonte: Tiziana Dell'Olmo, Responsabile del Settore Integrazione di misure multidisciplinari e multisettoriali per la qualificazione delle imprese.

Art. 5 (Accordo di riservatezza)

Regione Piemonte e il team di Unioncamere Piemonte si impegnano ad attivare un flusso informativo riservato allo scopo di dare esecuzione al progetto "Rafforzamento AdG FESR Piemonte". A tal fine, a tutto il personale di Unioncamere Piemonte coinvolto nel servizio sarà fatto firmare un accordo di riservatezza sulle informazioni ricevute prima dell'uscita ufficiale del bando.

Al team di Unioncamere Piemonte sarà fatto assoluto divieto inoltre di seguire, con attività professionale privatistica, le aziende entrate in contatto grazie alle attività della presente collaborazione istituzionale.

Nello specifico, le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi o a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 6 (Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione di dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati personali e che abroga la Direttiva 95/46/CE).

Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si configurano, nell'ambito del presente accordo, relativamente alle rispettive e diverse funzioni, come titolari autonomi nel trattamento dei dati personali raccolti per la realizzazione del progetto "Rafforzamento AdG Fesr Piemonte". In quanto titolari autonomi, esse sono soggette agli adempimenti previsti dal GDPR in maniera indipendente e con riferimento alle attività da ognuna di esse svolte. Ognuna delle Parti, quale titolare autonomo dei trattamenti da esse posti in essere risponderà direttamente e in via esclusiva per eventuali violazioni di legge.

Le parti contraenti, anche nella fase di attuazione del presente accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Ciascun Titolare Autonomo del trattamento si impegna a trattare i dati presso la propria sede nel rispetto delle vigenti norme.

Ciascun Titolare Autonomo del trattamento dei dati dichiara inoltre di impegnarsi affinché una volta terminato il trattamento, tutte le copie dei dati in qualsiasi forma (cartacea, magnetica, ecc.) essi siano stati raccolti vengano cancellate o distrutte nel rispetto dei tempi di conservazione previsti nei rispettivi piani di fascicolazione e conservazione.

Ciascun Titolare Autonomo del Trattamento dei dati si impegna a non comunicare a soggetti terzi i dati affidati, senza preventiva autorizzazione dell'interessato.

Ciascun Titolare Autonomo del Trattamento dei dati dichiara inoltre:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento delle funzioni individuate dalla collaborazione istituzionale sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione della richiamata normativa in materia di protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
3. di impegnarsi ad allertare immediatamente l'altro titolare autonomo in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Le parti si sono scambiate le reciproche informative sul trattamento dei dati personali necessari alla stipulazione ed esecuzione del presente accordo.

Art.7 (Integrazioni o modifiche)

Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni al presente accordo che si reputino necessarie per il miglior conseguimento dei propri

compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del sistema di informazione, formazione e accompagnamento delle PMI Piemontesi al PR FESR 2021-2027.

Art. 8 (Stipulazione della convenzione e trattamento fiscale)

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 241/1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005.

Il presente accordo è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Unioncamere Piemonte.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 9 (Controversie)

Ogni controversia concernente l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le parti.

Le parti convengono che, ove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo è il foro di Torino, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

La Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

REGIONE PIEMONTE

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs. n. 81/2005 e s.m.i.

UNIONCAMERE PIEMONTE

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs. n. 81/2005 e s.m.i.